REGOLAMENTO (CEE) N. 360/86 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1986

recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 176 e 363,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'atto di adesione prevede il mantenimento, da parte della Spagna e del Portogallo, per un periodo determinato, di restrizioni quantitative applicabili all'importazione di alcuni prodotti della pesca in provenienza dai paesi terzi;

considerando che nel quadro della regolamentazione generale comunitaria occorre fissare i limiti e le modalità entro cui tali restrizioni quantitative possono essere mantenute in Spagna e Portogallo;

considerando che, ai fini dell'applicazione di tali restrizioni quantitative, è opportuno fissare per ciascun prodotto in questione un contingente annuo d'importazione; che, considerata l'irregolare distribuzione delle importazioni di un determinato prodotto nel corso dell'anno, è opportuno ripartire in quote trimestrali, eventualmente rivedibili, detto contingente annuo d'importazione;

considerando che la concessione di un certificato, accompagnato da un regime di cauzione, da parte di ciascuno dei nuovi stati membri, prima di qualsiasi operazione d'importazione nel suo territorio, può facilitare il controllo delle importazioni in oggetto; che, per tener conto dell'esperienza acquisita dai nuovi stati membri nella questione di un regime di certificato d'importazione applicabile ai prodotti della pesca, è opportuno lasciare a detti stati la definizione di talune modalità particolari relative ai rilascio dei certificati d'importazione;

considerando che, per consentire una gestione razionale dei quantitativi importati in ciascun trimestre, è opportuno prevedere le misure da adottare, qualora la somma dei quantitativi importati o oggetto di una domanda di certificato d'importazione non corrisponda alla quota fissata per il trimestre in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione delle restrizioni quantitative agli articoli 176 e 363 dell'atto di adesione.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione delle restrizioni quantitative di cui all'articolo 1, prima dell'inizio di ciascuna campagna sono determinati contingenti di importazione annui, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3655/84 [2]. Nel fissare i suddetti contingenti si procede a una ripartizione in quattro quote trimestrali.

2. I contingenti sono fissati per ciascun nuovo stato membro e per ciascun prodotto in base:

— alla media delle importazioni del prodotto considerato in Spagna e in Portogallo negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche,

— alla situazione generale del mercato del prodotto in questione,

— all'apertura progressiva di tali mercati quale risulta in particolare dai negoziati con i paesi terzi.

3. Il volume dei contingenti e la loro ripartizione trimestrale possono essere oggetto di una revisione nel corso dell'anno, secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. Le importazioni in Spagna e in Portogallo dei prodotti di cui all'articolo 176, paragrafo 1, ed all'articolo 363, paragrafo 1, dell'atto di adesione devono essere effettuate in base a un certificato d'importazione preventivamente rilasciato dall'organismo competente dello stato membro importatore, per ciascuno dei trimestri di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Per ciascuna operazione viene rilasciato un unico certificato.

Il certificato è rilasciato su richiesta dell'importatore, entro cinque giorni feriali successivi alla presentazione della domanda.

Il certificato non è trasmissibile.

2. Il rilascio del certificato d'importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno di importare durante il periodo di validità del certificato e che resta totalmente o parzialmente acquisita se l'operazione non è realizzata entro detto termine o lo è solo parzialmente. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 1.

3. Il certificato d'importazione è valido per i prodotti per i quali è stato rilasciato e conferisce il diritto d'importare, per la durata di validità del certificato e in virtù di esso, il quantitativo netto di prodotto designato, in provenienza dal paese o dal gruppo di paesi indicati nel certificato, conformemente al paragrafo 5.

4. Il certificato d'importazione ha una validità di sessanta giorni a decorrere dal giorno del rilascio.

5. Lo stato membro importatore definisce le modalità particolari relative alla concessione dei certificati d'importazione e determina, in particolare, il quantitativo massimo che può essere oggetto di ciascun certificato e che per i contingenti di volume superiore a 10 tonnellate per trimestre, in nessun caso può superare il 5 % del volume dei contingenti.

Tuttavia, la domanda di certificato di cui al paragrafo 1 deve indicare almeno gli elementi seguenti, che dovranno figurare nel certificato :

a) nome e indirizzo dell'importatore ;

b) descrizione precisa del prodotto, in particolare :

— consueta denominazione commerciale,

— designazione secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune,

— paese d'origine ;

c) quantitativo del prodotto in tonnellate ;

d) valore del prodotto, in prezzi cif ;

e) data e luogo probabili dell'importazione.

6. Gli stati membri interessati comunicano alla Commissione le modalità che prevedono adottare in virtù del paragrafo 5. Le modalità proposte sono considerate accettate se la Commissione non ha formulato osservazioni in materia entro il termine di un mese.

Articolo 4

1. Qualora per un determinato prodotto le importazioni effettivamente realizzate durante un trimestre non raggiungano la quota prevista per tale trimestre, i quantitativi non utilizzati sono riportati al trimestre successivo dello stesso anno.

2. Qualora per un determinato prodotto le domande di titoli per un trimestre superino la quota prevista per questo trimestre, gli stati membri interessati devono sospendere il rilascio dei titoli d'importazione per tutti i quantitativi che superano la quota determinata per il trimestre in questione. Tuttavia, i titoli non concessi possono essere rilasciati per il trimestre successivo dello stesso anno.

Articolo 5

1. Al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto, il certificato d'importazione è vistato dal servizio doganale competente, il quale indica o certifica nel titolo il quantitativo netto effettivamente importato in virtù del certificato.

2. Ai fini del controllo dei quantitativi importati, una copia del certificato di cui al paragrafo 1 è immediatamente trasmessa dall'importatore all'organismo competente che gli ha rilasciato il certificato.

3. Entro i primi dieci giorni successivi alla fine di ciascun trimestre, lo stato membro importatore comunica alla Commissione, per prodotto e per paese di provenienza :

— il quantitativo e il valore globali dei prodotti che sono stati oggetto di una domanda di certificato d'importazione nel trimestre precedente ;

— il quantitativo e il valore dei prodotti effettivamente importati nel trimestre precedente.

Articolo 6

Il presente regolamento è applicabile a tutte le importazioni effettuate in Spagna e Portogallo in provenienza dai paesi terzi, fatti salvi i protocolli da concludere con i paesi terzi preferenziali conformemente all'articolo 179, paragrafo 1, e all'articolo 366, paragrafo 1, dell'atto di adesione o, in loro mancanza, fatte salve le misure transitorie autonome di cui agli articoli 180 e 367 di detto atto.

Articolo 7

Nel caso in cui le restrizioni quantitative non sono applicate durante tutto l'anno civile, disposizioni particolari per la riduzione eventuale del contingente iniziale sono adottate con la stessa procedura di quella prevista all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. van den BROEK